

Codice A1817B

D.D. 14 settembre 2020, n. 2383

**Autorizzazione idraulica n.171/20 per interventi di sistemazione Rio Bormia e Rio senza nome in località Gabbio di Migiandone, torrente San Carlo e Rio Boo in comune di Ornavasso (VB).
Richiedente: Unione Montana delle Valli Dell'Ossola.**



ATTO DD 2383/A1817B/2020

DEL 14/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n.171/20 per interventi di sistemazione Rio Bormia e Rio senza nome in località Gabbio di Migiandone, torrente San Carlo e Rio Boo in comune di Ornavasso (VB).

Richiedente: Unione Montana delle Valli Dell'Ossola.

Con nota ns. prot.35016 del 15/07/2020 l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione Rio Bormia e Rio senza nome in località Gabbio di Migiandone, torrente San Carlo e Rio Boo in comune di Ornavasso (VB).

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Francesco D'Elia in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il comune di Ornavasso con delibera di Giunta n.50 in data 06/08/2020 ha preso atto del progetto delle opere in oggetto.

A seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico dei corsi d'acqua di cui all'oggetto.

In data 30.07.2020 prot. n.12872 la Provincia del VCO IV Settore tutela faunistica ha espresso il proprio parere tecnico ai sensi della L.R. 37/2006.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- Regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- LR 37/2006 e smi;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ad eseguire i lavori in oggetto nelle posizioni indicate nei files degli elaborati grafici, che si restituiscono al richiedente controfirmati digitalmente da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

i lavori devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il referente

dott. Geol. P. SEMINO

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'